

COMUNE DI NARBOLIA

Provincia di Oristano

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N.6/2020 del 06/10/2020

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE 2020.**

L'Organo di Revisione del Comune di Narbolia, affidatario dell'incarico di revisione economico – finanziaria come da Deliberazione dell'Organo Consiliare n.09 del 23/07/2020;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in

essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i responsabili hanno attestato, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista il Piano Triennale dei Fabbisogni approvato nel DUP con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/12/2019;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

Rilevato che:

- Il DL 33/2019 e in sua applicazione il DPCM del 17/03/2020 hanno delineato le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali;
- L'Ente si colloca sotto il valore soglia con la percentuale del 24,46%
- Il margine di spesa potenziale per il 2020 è di € 57.736,54, 2021 € 47.657,32 e 2022 € 36.049,10.

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 464.112,54**
- Previsione 2020 € 360.710,91
- Previsione 2021 € 360.710,91
- Previsione 2022 € 360.710,91

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati come segue:
 - Anno 2020: Istruttore Amministrativo C1 36H – Istruttore Amministrativo C1 interno passaggio da B3 36H – Istruttore Amministrativo C1 18H
 - Anno 2021: collaboratore B3 18H – istruttore vigilanza C1 18H
 - Anno 2022: istruttore vigilanza C1 18H

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

R a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 30/09/2020.

Data 06/10/2020

L'Organo di Revisione